



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. N.50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL D. LGS. 19 APRILE 2017 n.56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 03/12/2018, con le seguenti OO.SS., come da verbale agli atti dell'ufficio personale.

CAPO I Principi Generali

ART. 1 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata con altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

ART. 2 - DESTINATARI

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo e verifica di conformità

- soggetti incaricati del collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

ART. 3 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 – PRINCIPI DI RIPARTIZIONE E MODULAZIONE DEL FONDO

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto del Dirigente/ Responsabile competente, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

ART. 5 – ESCLUSIONI

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) lavori, acquisti di beni e forniture affidati ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.
 - d) servizi e forniture inferiori a 40.000,00 € indipendentemente dalla fattispecie di affidamento

ART. 6 – SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg).

2. In relazione all'art.5 lettera b), l'importo da considerare è l'importo complessivo dell'opera, servizio, fornitura e non del lotto singolo di cui al comma 1, indipendentemente dalla fattispecie di affidamento.

ART. 7 – CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 11 e 13, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

CAPO II

Fondo per Lavori

ART. 8 – PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o di livelli successivi di progettazione comprensivi di quadro economico.

3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

ART. 9 – GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro, all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal Codice (2%) è graduata in ragione della complessità dell'opera o dell'intervento da realizzare come descritto in tabella 1.

3. Qualora l'Amministrazione comunale preveda di disporre nei suoi atti programmatici, percentuali di graduazione del fondo incentivante inferiori alle percentuali stabilite dal codice, i coefficienti di cui alla tabella 1 verranno applicati a quanto previsto negli atti programmatici stessi, prevedendo comunque una percentuale di graduazione da destinare al fondo, non inferiore allo 0.50%.

TABELLA 1

Tipologia appalto	Categoria	Importo a base d'asta	Coefficiente
Lavori, contratti misti di lavori e servizi, contratti misti di lavori e forniture	Opere di rete	< 40.000,00	0,90
		> 40.000,00	1.00
	Opere puntuali	< 40.000,00	0,85
		> 40.000,00	1.00

Il coefficiente è da applicare alla percentuale massima prevista nel D.U.P. La percentuale di graduazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore allo 0.50%

ART. 10 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

ART. 11 – CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA 2

N.	Prestazione	Percentuale
1	Procedure relative alla programmazione della spesa	5-10 %
2	Responsabile Unico del Procedimento	40 %
3	Verifica preventiva e validazione della progettazione	0-5 %
4	Verifica preventiva della predisposizione, controllo ed esecuzione delle procedure di bando	5-25 %
5	Direzione Lavori (compreso CSE, ispettori di cantiere, direttori operativi, collaboratori del direttore dei lavori)	10-35 %
6	Collaudo Tecnico Amministrativo ovvero Certificato di Regolare Esecuzione	5 %
7	Collaudo Statico	0-5 %
8	Collaboratori del R.U.P.	0-10 %

2. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure interessate, nel rispetto delle percentuali minime e massime di cui alla tabella 2, spetta al Responsabile del Servizio competente o al Segretario Generale, nel caso di attività eseguite dai titolari di Posizione Organizzativa, in ragione della complessità, delle effettive attività svolte e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Le percentuali relative alle attività di cui alla tabella 2 saranno portate alla percentuale di 0% nel caso in cui il lavoro non ne richieda lo svolgimento per il suo corretto espletamento.
4. A tal fine, il Responsabile del Servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, attribuendo loro le attività da svolgere in riferimento alla tabella 2. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste. Con ulteriore atto del Responsabile del Servizio verrà ripartito l'incentivo tra i soggetti coinvolti per le attività effettivamente svolte, a prescindere, se dovuto, dalle assegnazioni iniziali.
5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della procedura.
6. Sono devolute in economia per l'amministrazione, le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale a meno dei compensi di cui all'art.16 comma 2.

7. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni relative ai criteri di ripartizione sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Generale.

CAPO III

Fondo per acquisizione di Servizi e Forniture

ART. 12 – PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Ai sensi dell'art.113 del Codice ai fine dell'attribuzione dell'incentivo per acquisizione di servizi e forniture deve essere stato nominato il Direttore dell'esecuzione.
3. La previsione delle acquisizione deve in ogni caso essere presente nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

ART. 13 – GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per acquisizione di servizi e forniture viene fatto riferimento, per un verso alla ripetitività del servizio/fornitura, per l'altro all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal Codice (2%) è graduata in ragione della complessità dell'opera o dell'intervento da realizzare come descritto in tabella 1.
3. Qualora l'Amministrazione comunale preveda di disporre nei suoi atti programmatici, percentuali di graduazione del fondo incentivante inferiori alle percentuali stabilite dal codice, i coefficienti di cui alla tabella 1 verranno applicati a quanto previsto negli atti programmatici stessi, prevedendo comunque una percentuale di graduazione da destinare al fondo, non inferiore allo 0.50%.

TABELLA 3

Tipologia appalto	Categoria	Importo a base d'asta	Coefficiente
Servizi, contratti misti di servizi e forniture	Continuativi (che si ripetono almeno 1 volta all'anno)	> 40.000,00 < soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	0,70
		> soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	0,80
	Puntuali (non c'è ripetizione per almeno 2 anni)	> 40.000,00 < soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	0,80
		> soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	1,00
Forniture	Continuativi (che si ripetono più di 1 volta all'anno)	> 40.000,00 < soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	0,25
		> soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	0,50
	Puntuali (non c'è ripetizione per almeno 1 anno)	> 40.000,00 < soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	0,80
		> soglia art. 35 D.Lgs 50/2016	1,00

Il coefficiente è da applicare alla percentuale massima prevista nel D.U.P. La percentuale di graduazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore allo 0.50%

ART. 14 – CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA 4

N.	Prestazione	Percentuale
1	Procedure relative alla programmazione della spesa	5-10 %
2	Responsabile Unico del Procedimento	40 %
3	Verifica preventiva della predisposizione, controllo ed esecuzione delle procedure di bando	5-25 %
4	Direzione dell'Esecuzione (compreso CSE, collaboratori del direttore dell'esecuzione)	10-35 %
5	Verifica di conformità	5 %
6	Collaboratori del R.U.P.	0-10 %

2. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure interessate, nel rispetto delle percentuali minime e massime di cui alla tabella 4, spetta al Responsabile del Servizio competente o al Segretario Generale, nel caso di attività eseguite dai titolari di Posizione Organizzativa, in ragione della complessità, delle effettive attività svolte e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Le percentuali relative alle attività di cui alla tabella 4 saranno portate alla percentuale di 0% nel caso in cui il servizio o la fornitura non ne richieda lo svolgimento per il suo corretto espletamento.

4. A tal fine, il Responsabile del Servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, attribuendo loro le attività da svolgere in riferimento alla tabella 4. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste. Con ulteriore atto del Responsabile del Servizio verrà ripartito l'incentivo tra i soggetti coinvolti per le attività effettivamente svolte, a prescindere, se dovuto, dalle assegnazioni iniziali.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della procedura.

6. Sono devolute in economia per l'amministrazione, le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale a meno dei compensi di cui all'art.16 comma 2.

7. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni relative ai criteri di ripartizione sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Generale.

ART. 15 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

CAPO IV Norme Comuni

ART. 16 – ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia per l'amministrazione; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50 % dell'aliquota prevista per la funzione.

ART. 17 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA "MISTA"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.
2. La quota relativa alle attività svolte da personale esterno costituisce economia per l'amministrazione.

ART. 18 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella 5.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella 5.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella 5

Criterio	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	10 %
	Dal 20.01 al 40 % del tempo contrattuale	25 %
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	40 %
Costi di realizzazione	Entro il 20 % dell'importo contrattuale	15 %
	Dal 20.01 al 40 % dell'importo contrattuale	35 %
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	50 %

ART. 20 – PRINCIPI DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote previste nelle tabelle 2 e 4. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

ART. 21 – COINCIDENZA DI FUNZIONI

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 22 – FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 23 – SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

ART. 24 – CONCLUSIONE DELLE SINGOLE FASI

1. Le prestazioni sono da considerarsi concluse:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica e validazione dei progetti, con la redazione del relativo provvedimento;

- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche e della verifica di conformità;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione degli stati di avanzamento e del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato di collaudo;
- g) per la verifica di conformità con l'emissione del relativo provvedimento;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione

ART. 25 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previo accertamento da parte del Responsabile che con proprio atto confermerà o meno le attività effettivamente svolte.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - nel caso in cui il lavoro, servizio, fornitura abbia durata inferiore ad 1 anno si provvederà alla liquidazione alla fine dell'intervento e comunque entro l'anno in corso ovvero entro i primi due mesi dell'anno successivo;
 - nel caso in cui il lavoro, servizio, fornitura abbia durata superiore ad 1 anno ovvero a cavallo di due anni, si provvederà alla liquidazione almeno 1 volta all'anno in riferimento alle fasi realizzate e/o agli stati di avanzamento dell'intervento
4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte anche in riferimento all'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
5. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile del Servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 6, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dagli artt. 11 c.2 e 14 c.2.
6. Le modalità di liquidazione di cui al comma 3 possono essere modificate in accordo con l'ufficio preposto al provvedimento.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
8. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

ART. 26 – INFORMAZIONI A CONFRONTO

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

ART. 27 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice (D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016).
3. Per le attività svolte dall'entrata in vigore del Codice (D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016) fino alla data di approvazione del presente regolamento, qualora nei relativi quadri economici sia disponibile o già impegnato, il finanziamento relativo al fondo, si applica la ripartizione dell'incentivo secondo i criteri delle tabelle 2 e 4 e con la graduazione del fondo risultante dal DUP 2018, pari all'1%.

Approvato con Delibera G.C. n. 207 dell'11/12/2018